



PROVINCIA DI PIACENZA
IL PRESIDENTE

Vista la Legge Regionale 15/2/1994 n. 8 e successive modifiche; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7/4/2014 n. 467: “Calendario Venatorio Regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei Calendari Venatori provinciali a valere dalla Stagione venatoria 2014/2015”. Visto il Piano Provinciale Faunistico-Venatorio; Viste la proposte pervenute dai Comitati direttivi degli A.T.C. e sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 10 della L.R. 8/94 e succ. modd.;

PUBBLICA IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
PER LA STAGIONE 2014/2015

Del. G. P. n° 138 del 28 luglio 2014

1 - Anticipazioni dell’esercizio venatorio

Nel mese di settembre, negli ATC PC1, PC2 e PC6 la caccia alla tortora potrà essere effettuata, da appostamento, fino alle ore 13, e con limite di carniere giornaliero di 5 capi, esclusivamente nelle giornate del 4, del 7 e dell'11, ad eccezione delle Zone di Protezione Speciale.

La caccia al Cinghiale è anticipata al 21.9 e si conclude pertanto il 21.12 (c.2 art. 18 della L. 157/92)

2 - Specie cacciabili e periodi di caccia

La caccia di selezione ai Cervidi è consentita secondo i periodi previsti dall'Allegato B degli Indirizzi regionali di cui all'atto G.R. 467/2014.

AZIENDE VENATORIE

La caccia alla Starna è vietata nelle Aziende Venatorie: La Stoppa (solo ad est della strada Cementi Rossi), Castelsidoli, Alta Val Trebbia, Il Sorbo, Gramizzola, Campi, La Benita, Castelletto, Bassa Val Nure (solo nel comune di Podenzano), Cerignale, La Torre di Tollara.

La caccia alla Pernice rossa è vietata nelle Aziende Venatorie: Alta Val Trebbia, La Benita, Bosco Celati-Gargatano, Isola Serafini, Morlenzo, Campi, Bassa V. Nure, Gramizzola, Cerignale.

La caccia alla Beccaccia è vietata dopo il 31.12.

La caccia al Cinghiale è consentita, unicamente nelle Aziende Faunistico-Venatorie che sono collocate nei territori vocati secondo il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale, dal 21.9 al 21.12, eccetto che per le Aziende Alta Val Trebbia e Gramizzola, in comune di Ottone, che praticheranno la caccia al Cinghiale dall’1.10 al 31.12 e per l'Azienda Campi, in comune di Ottone, che praticherà tale caccia dall'1.11 al 31.1.2015

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

a) La caccia negli ATC provinciali è consentita dal 21.9, ad eccezione della Starna (vietata in tutti gli ATC), secondo le limitazioni seguenti, fermo restando quanto previsto per i Siti Rete Natura 2000 di cui al successivo p.11. In particolare:

- la caccia al Fagiano è consentita esclusivamente fino al 30.11, con i carnieri massimi stagionali riportati nel prospetto a lato;

- la caccia alla Pernice rossa è consentita secondo i periodi ed i carnieri del prospetto a lato e previa adozione, da parte degli ATC, di meccanismi di controllo del prelievo di cui al p. 3.2 della D.G.R. 467/2014;

- la caccia alla Lepre è consentita fino al 30.11, con un carniere stagionale unico complessivo provinciale di 4 lepri per cacciatore, indipendentemente dal numero di ATC a cui si è iscritti;

b) dall'1 dicembre al 31 gennaio successivo, negli ATC ed Aziende faunistico-venatorie provinciali, la Volpe ed i Corvidi sono cacciabili esclusivamente da soggetti appartenenti a squadre, i cui elenchi nominativi, siano stati comunicati alla Provincia; nello stesso periodo la caccia alla Volpe potrà essere effettuata anche da appostamento, secondo le modalità previste dagli Indirizzi regionali (DGR n° 467/2014), previa comunicazione all'ATC delle località di appostamento;

c) ai fini della gestione faunistico-venatoria, i confini amministrativi degli ATC PC4 e CR3 (Provincia di Cremona) e degli ATC PC1 e PC2 con gli ATC delle provincie di Pavia e Lodi sono adeguati alla demarcazione della linea di massima corrente del Fiume Po

d) la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è vietata, dopo le ore 13,00 delle giornate dedicate alle catture ed immissioni, nei comuni interessati a tali operazioni. I cacciatori che hanno accesso agli ATC provinciali dovranno prendere visione del calendario e dei comuni interessati dalle catture presso gli ATC, che ne cureranno la pubblicazione.

e) Le Zone di addestramento cani limitrofe alle aree interessate da immissioni di lepri non potranno effettuare l’addestramento per un periodo di 15 giornate a decorrere dalla data di immissione.

PRESCRIZIONI PER L’AVIFAUNA MIGRATORIA

La caccia alla Beccaccia è vietata dopo il 31.12. Dall'1.12 tale caccia potrà essere realizzata esclusivamente nei territori di seguito specificati:

- entro l’argine maestro del Fiume Po.
- ovunque nella porzione collinare e montana della provincia, che comprende interamente gli ATC PC5, PC7, PC8, PC9, PC10 e PC11 e parzialmente gli ATC PC1, PC3 e PC6. Negli ATC PC1, PC3 e PC6 tale fascia viene individuata (da OVEST ad EST), a SUD (a monte) della Provinciale n° 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, della Provinciale n° 7 tra Agazzano e Gazzola, della strada comunale n°5 tra Gazzola e Rivalta, della Provinciale n° 55 tra Rivergaro e Ponte dell’olio, la Comunale n° 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n° 2 e 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la Provinciale n° 6 tra Ciriano e Castellarquato, la Provinciale n° 31 tra Castellarquato ed Alseno, la Statale n° 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.
- nel restante territorio degli ATC PC1, PC2, PC4 e PC6, entro 50 m dall’acqua (ove consentito) dei Torrenti Tidone, Nure, Chiavenna ed Arda.

La caccia vagante alla restante fauna migratoria, dall'1.12 al 31.12, potrà essere esercitata esclusivamente nelle zone consentite per la Beccaccia, di cui al precedente paragrafo. Dall’1.1 la caccia all’avifauna migratoria è consentita solo senza l’uso del cane ed esclusivamente nei territori di pianura degli ATC PC1, PC2 e PC4, descritti per la Beccaccia.

Gli ATC, interessati a limitazioni territoriali del prelievo di avifauna migratoria (di cui ai paragrafi precedenti), curano la pubblicazione delle aree in cui il prelievo è consentito. I cacciatori che hanno accesso agli ATC provinciali prenderanno visione delle suddette aree presso i medesimi ATC. Non è consentita la caccia vagante all’avifauna migratoria posteriormente al 20.1.

La caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente fino al 31.12.

Dall'1.1 al 31.1 la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì, sabato e domenica (giovedì e domenica nei Siti Rete Natura 2000).

3 - Orari venatori

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari indicati nel prospetto sottostante, che prevede la chiusura della caccia in ATC alle ore 13,00 dal 21.9 al 5.10. Negli ATC PC 2 e 4 dal 6.10 al 19.10 la caccia alla fauna stanziale si concluderà alle ore 14,00. In luglio e agosto, nei giorni di sabato e domenica, la caccia di selezione agli ungulati è vietata tra le ore 8.30 e le ore 18.00 e, nella stagione, si conclude un’ora dopo la caccia alla stanziale.

PERIODO	Dalle ore		Alle ore	
	Migratoria da appostamento e caccia di selezione	Vagante (stanziale e migratoria)	Migratoria e Stanziale (eccetto Cinghiale)	Cinghiale
15-30 giugno	4,40 (selezione)	-	22,10 (selezione)	-
1 - 15 luglio	4,45 (selezione)	-	22,00 (selezione)	-
16-31 agosto	5,30 (selezione)	-	21,15 (selezione)	-
1-14 settembre	5,45	6,45	20,45 (ATV e selezione)	-
15-30 settembre	6,10	7,10	13,00 (ATC)	19,00
1-5 ottobre	6,20	7,20	19,00 (ATV e AFV)	19,00
6-15 ottobre	6,30	7,30	19,00	19,00
16 -25 ottobre	6,45	7,45	18,20	18,20
26 ott – 15 nov	6,10	7,10	17,00	17,00

4 - Disposizioni particolari inerenti l’esercizio venatorio

In conformità a quanto previsto al p. 4.12 della D.G.R. 467/2014, gli ATC possono prevedere, disciplinandolo e gestendolo in collaborazione con la Società Italiana Pro Segugio (Società specializzata ENCI per i cani da seguita), l’uso della muta (utilizzo contemporaneo di quattro cani segugi fino ad un massimo di sei), per l’esercizio venatorio alla Lepre. L’ATC provvederà

ATC	Fagiano	Pernice rossa	
	Carniere stagionale (capi)	Periodo di caccia	Carniere stagionale (capi)
PC 1	15	fino al 9.11	4
PC 2	15	fino al 26.10	4
PC 3	15	fino al 26.10	4
PC 4	15	vietata	
PC 5	12	fino al 19.10	5
PC 6	15	fino al 9.11	4
PC 7	12	fino al 19.10	3
PC 8	12	fino al 2.11	5
PC 9	12	fino al 9.11	4
PC 10	12	vietata	
PC 11	12	fino al 26.10	3

a riportare sul tesserino tale autorizzazione ed a fornire il titolare di un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all’ATC o alla SIPS di Piacenza entro il 31.1. Il titolare dell’autorizzazione, fino al 30 novembre (compreso), non potrà sparare a specie diverse dalla Lepre, ma potrà praticare la caccia collettiva al Cinghiale. Immediatamente dopo l’abbattimento della Lepre ogni cacciatore dovrà applicare al collo dell’animale il contrassegno inamovibile (fascetta) fornito dall’ATC. Tale fascetta dovrà essere posta in modo da non poter essere sfilata o manomessa. Il numero inciso sulla fascetta dovrà essere immediatamente riportato sull’apposito talloncino, assieme alla data ed all’ATC di abbattimento.

La caccia alla Lepre non può essere esercitata in gruppi di più di quattro cacciatori, i quali non possono condurre complessivamente più di sei cani, ovvero una muta. L’utilizzo contemporaneo di più di tre cani, prevede il divieto di sparo a specie diverse dalla Lepre. L'addestramento dei cani, effettuato senza armi, sarà comunque possibile fino al 31.12, nelle zone consentite, annotando la giornata sul tesserino regionale. Tali giornate entreranno nel computo di quelle utilizzate per l'esercizio venatorio.

Durante la caccia, i terreni non possono essere circondati sui quattro lati da cacciatori o eventuali accompagnatori; almeno un lato degli appezzamenti deve essere lasciato libero per costituire via di fuga per la fauna.

Fatto salvo quanto previsto al c. 3 art. 22 del R.R. 1/2008, è fatto divieto di detenzione o utilizzo di qualsiasi tipo di apparecchi radio ricetrasmittenti durante l’attività venatoria. Per la caccia da appostamento temporaneo, la rimozione degli stampi collocati sul corso del fiume Po non rientra nei casi di cui al c. 3, art. 53 della L.R. 8/94 e succ. modd. Durante l’esercizio venatorio è vietato l’utilizzo e la detenzione di collari “beeper” di ausilio all’abbattimento del selvatico, di rilevatori di calore o analoga strumentazione non espressamente indicata al c. 5 art. 13 L. 157/92. E’ invece consentito l’utilizzo di dispositivi gps per il recupero dei cani, esclusivamente al termine dell’azione di caccia.

Negli ATC PC 1, 2 , 4 e 6 tutti i cacciatori, eccetto coloro che praticano la caccia da appostamento, devono indossare un capo ad alta visibilità. Negli ATC PC 3, 5, 7, 8, 9, 10, e 11 tutti i cacciatori, eccetto coloro che praticano la caccia da appostamento, devono indossare un giubbotto ad alta visibilità. (anche privo di rifrangenti)

E' fatto divieto, a chi non pratica la caccia agli Ungulati, ne' alla Volpe da appostamento, di portare munizioni a palla unica. Gli ATC che prevedono “Distretti di gestione” ed attuano le limitazioni di calendario di cui al c. 9 art. 33 della L.R. 8/94 provvedono ad informarne i soci. Nell’ATC PC1 la caccia nell’area contigua del Parco Regionale del Trebbia, potrà essere effettuata solo dai residenti nei comuni su cui insiste il Parco. Nell’ATC PC5 si pratica una caccia di parziale specializzazione: il cacciatore sceglie tra “opzioni prevalenti” ed “opzioni esclusive” verso alcune specie. In base alla scelta operata sarà informato dall’ATC sugli obblighi conseguenti, che possono prevedere la riduzione del carniere stagionale per le specie non scelte e l’incremento del carniere per le specie scelte. Nell’ATC PC9 e nell’ATC PC 10 si pratica la “caccia di specializzazione” alla piccola selvaggina: coloro che cacciano la lepre non possono abbattere il fagiano, la pernice rossa e l’avifauna migratoria, parimenti i cacciatori che praticano la caccia con il cane da ferma all'avifauna non possono abbattere la lepre. I cacciatori dovranno informarsi presso gli ATC per la precisazione degli obblighi concernenti la specializzazione scelta.

5 - Giornate e forme di caccia

Dal 6.10 al 30.11 la caccia a tutte le specie è consentita nell’ATC PC3 esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Dal 6.10 nell’ATC PC 8 la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Nelle aree contigue del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, ove non vige divieto, la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

6 - Valichi montani

Con il presente calendario si richiama la delibera di Giunta Provinciale 27 giugno 1989 n. 761/6, già pubblicata nei Comuni interessati, di individuazione dei valichi montani sul territorio provinciale.

7 - Allenamento e addestramento dei cani

L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è consentito dal 17.8 al 18.9 dalle ore 7 alle ore 20, escluse le giornate di martedì e venerdì. I cani utilizzati nell’attività venatoria devono essere regolarmente iscritti ed identificati presso l’anagrafe canina, secondo la normativa vigente (artt. 7 e 8 LR 27/2000 e succ. mod.). Negli ATC che riconoscono l’utilizzo della muta in esercizio venatorio (cfr. p.4 del presente Calendario), è consentito l’allenamento ed addestramento contemporaneo di un numero massimo di sei cani segugi per conduttore abilitato all'uso della muta. Nelle Zone di Protezione Speciale l'addestramento è consentito esclusivamente dall'1 settembre.

8 - Norme generali inerenti il Tesserino venatorio.

Al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 15 marzo 2015, è obbligatoria la restituzione, a ciascun ATC di appartenenza, della “Scheda riepilogativa abbattimenti”, sul modello predisposto dalla Provincia, debitamente compilata. Entro la medesima data devono anche essere riconsegnati il talloncino e le fascette per il prelievo della Lepre, eventualmente inutilizzate.

9 - Aree di rispetto degli ATC

L’esercizio venatorio è vietato, a tutte le specie, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

- PC1 Rio Carona (Borgonovo), Moffellona (Gragnano), Mottaziana (Borgonovo), Poggio Rosso (Borgonovo), Luretta (Gragnano), Sarmato, C.na Agazzara (Sarmato), Campremoldo (Gragnano), Boscone Cusani (Rottofreno), Malpaga (Calendasco), Rottofreno, Chiesa (Gossolengo), Creta (Castel S. Giovanni), Rio Torto (Borgonovo), C.na Tomason (Castel S. Giovanni);
- PC2 La Verza (Piacenza), Mucinasso (Piacenza), Mortizza (Piacenza), Roncaglia (Piacenza), S. Bonico (Piacenza), Campasso (Pontenure), Casa Bianca (Pontenure), Fornace RDB (Caorso), Ramarra (Cadeo, Caorso, Cortemaggiore), Chiavenna (Cortemaggiore), Travacone (Cortemaggiore, Fiorenzuola) Paullo (Cadeo, Fiorenzuola), Stanga (Cadeo), Monterosso (Cadeo), S. Nazzaro (Monticelli), Villanello (Monticelli), Casazza (Monticelli), S. Caterina (Monticelli), Polignano (S.Pietro in Cerro), S. Pietro in Cerro, La Rizza (S. Pietro in Cerro), Baselica (Fiorenzuola), S. Chiara (Fiorenzuola), Cà Matta (Caorso);
- PC4 Castellazzo (Villanova), S. Pedretto (Castelvetro);
- PC7 Vernasca, Vigoleno (Vernasca)
- PC8 Albareto (Ziano P.no), Sala Mandelli (Nibbiano), Rossella (Nibbiano)
- PC9 Brugnoli (Bobbio), Coli.
- PC11 Cattaragna (Ferriere)

Gli ATC provvedono ad informare i soci circa la perimetrazione delle Aree di rispetto sopra elencate

10 - Prescrizioni per la caccia al Cinghiale

I componenti delle squadre di caccia al Cinghiale non possono praticare, per le prime quattro giornate, forme di caccia diverse da quella al Cinghiale. Non sono soggetti a tale limitazione i residenti ed i proprietari di terreni nei comuni dell’ATC a cui afferisce la squadra ed i membri di squadre provviste di almeno 15 “specialisti” del Cinghiale (cioè figure, i cui nominativi sono preventivamente comunicati all’ATC, che rinunciano alla possibilità di esercitare altre forme di caccia).

Nella caccia al cinghiale in forma collettiva, oltre ai componenti della squadra, possono partecipare altri cacciatori, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, c. 1, lettera e) del R.R. 1/2008 sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra, per non più di 5 giornate per stagione. L’invitato non potrà afferire a più di un ATC. Gli invitati versano, per ogni giornata, all’ATC un contributo economico di cui alla lett. b) del c. 7 dell’art. 56 della L.R. 8/94, di importo stabilito dall’ATC.

Chiunque pratici la caccia al Cinghiale non potrà esercitare, nella stessa giornata, nessun’altra forma di caccia e viceversa.

E’ fatto divieto di pasturazione del Cinghiale. Il foraggiamento dissuasivo è consentito nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, esclusivamente attraverso l’utilizzo di distributori meccanici, in siti prestabiliti individuati dall’ATC in accordo con i capisquadra e con il tecnico faunistico.

11 - Prescrizioni particolari per l’esercizio dell’attività venatoria nei SIC e ZPS provinciali

SIC IT4010002 Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora; SIC IT4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia e SIC IT4010004 Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant’Agostino, Lago di Averaldo; SIC IT4010005 Pietra Parcellara e Pietra Perduca; SIC IT4010007 Roccia cinque dita; SIC IT4010008 Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda; SIC IT4010011 Fiume Trebbia da Perino a Bobbio; SIC IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima e SIC IT4010013 Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane; SIC IT4010019 Rupi di Rocca d'Olgisio; SIC IT4020008 Monte Ragola, Lago Modò, Lago Bino: Divieto di caccia all'allodola. Utilizzo contemporaneo massimo di 12 cani per la caccia in braccata al Cinghiale.
SIC-ZPS IT4010018 Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio: addestramento cani dall’1.9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario si rimanda alla L.R. 19/2009 (Parco Regionale Fluviale del Trebbia) ed alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/3/2013 n. 320

* * *
Per le infrazioni al presente calendario si applica la sanzione prevista al comma 3 dell’art. 61 della L.R. 8/94 e succ. modd.; per quanto specificamente relativo alla Area Contigua del Parco del Trebbia, si applicano altresì le sanzioni disciplinate dall'art. 60 L.R. 6/2005

IL PRESIDENTE
PROF. MASSIMO TRESPIDI